



Conferenza Episcopale Italiana

SERVIZIO NAZIONALE
PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

Convegno Nazionale dei Direttori e Responsabili diocesani dell'IRC

Bari, 15 - 17 Aprile 2013

**L'IdRC
e i titoli di
qualificazione**

Mons. Vincenzo ANNICCHIARICO

Docente stabile di Teologia pastorale, Catechetica e IRC, Tutor del Tirocinio dell'Irc presso l'ISSR "Romano Guardini" di Taranto della Facoltà Teologica Pugliese

Relazione su
“Le nuove Intese MIUR-CEI sull’IRC”
di
Mons. Vincenzo Annicchiarico¹
Bari, 16 aprile 2013

La radice dell’Irc

Radice e fondamento di tutto l’impianto riguardante l’insegnamento della religione cattolica (Irc) è la revisione del Concordato del 14 febbraio 1929, conosciuto sotto il nome di *Patti Lateranensi*, ovvero l’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede del 18 febbraio 1984, segnatamente all’art. 9.2 e all’art. 5 del Protocollo Addizionale. Seguiranno le cosiddette “*Intese*” tra il Ministero competente, denominato prima della “*Pubblica Istruzione*” (MPI) e poi della “*Istruzione, Università e Ricerca*” (MIUR), e la Conferenza Episcopale Italiana (CEI). Le Intese non possono apportare modifiche al Concordato, ma sono applicative di esso, dando dinamicità alla norma che si riferisce ad una realtà educativa in evoluzione entro cui si colloca l’Irc. La scuola deve essere a servizio delle persone e deve rispondere al meglio alle domande educative delle famiglie e dei giovani. Per questo motivo, essendo l’Irc “*secondo le finalità della scuola*”, man mano che la scuola viene riformata, adeguandola all’attuale contesto storico dell’*agire educativo*, anche l’Irc necessita di adeguamenti per corrispondere all’impegno sancito nel Concordato del “*secondo le finalità della scuola*”.

Per rispondere alle contingenze “educative” della scuola, furono stipulate, tra MPI e CEI, le prime intese (16.12.1985, 23.06.1990), tendenti ad attuare l’Accordo del 1984 ed entrando nel merito dell’impostazione dell’Irc, ovverossia normando gli aspetti relativi ai programmi, alla modalità di organizzazione, ai criteri per la scelta dei libri di testo, ai profili di qualificazione professionale degli insegnanti. In continuità con quanto già avvenuto, in seguito, nella terza intesa (28.06.2012), vengono apportati elementi di innovazione tenuto conto, da una parte, del consolidato valore educativo della disciplina scolastica, avente un suo statuto epistemologico, e dell’apprezzata opera educativa degli insegnanti, formati in centri accademici afferenti alla Chiesa e presenti nell’elenco trasmesso dalla CEI al Ministero competente; dall’altra parte, si è tenuto conto della necessità di adeguare il lessico di tipo scolastico presente nelle precedenti intese, ormai obsoleto e non corrispondente all’attualità della scuola, e i titoli di qualificazione professionale dei futuri insegnanti, riferendoli agli standard nazionali ed europei.

La disciplina scolastica tra continuità e innovazione

A partire dalla revisione dei Patti Lateranensi si passa da un “*insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica*”, il quale funge da “*fondamento e coronamento dell’istruzione pubblica*” (art. 36 del Concordato del 1929), ad un insegnamento di natura squisitamente scolastica e pedagogica invocando esplicitamente “*il valore della cultura religiosa*” e il fatto che “*i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano*” (art. 9.2 dell’Accordo del 18.02.1984). Si riconosce legittimamente presente nella scuola per la *rilevanza storica e culturale* che il fatto religioso, e in particolare il cattolicesimo, hanno in Italia, per la *valenza di natura esistenziale*, in quanto contribuisce a dare specifica risposta al bisogno di significato di cui gli alunni sono portatori, per lo *sviluppo della personalità* degli alunni nella dimensione religiosa.

¹ Docente stabile di Teologia pastorale, Catechetica e IRC, Tutor del Tirocinio dell’Irc presso l’ISSR “Romano Guardini” di Taranto della Facoltà Teologica Pugliese. E-mail: vincenzoann@libero.it

La disciplina scolastica Irc, nel tempo, si struttura a partire da due fattori essenziali il primo è a livello epistemologico, di cui le dimensioni costituenti sono di tipo biblico-teologico, storico-culturale, antropologico e pedagogico-metodologico, mettendo in evidenza il suo solido ancoraggio al dato concordatario che recita “*secondo le finalità della scuola*”; il secondo livello è di tipo giuridico-normativo, poiché questa disciplina discende da una norma pattizia, essa viene amministrata correntemente dalle due autorità paritetiche che sono l’Ordinario diocesano e l’Amministrazione scolastica, tenendo presente la vigente intesa MIUR-CEI.

Anche se potrebbe risuonare pleonastico, è bene sempre ricordare che si tratta di “*insegnamento della religione cattolica*”, il cui modo di attuazione, ossia lo spazio lasciato agli aspetti di tipo umano e religioso, è lasciato alle *indicazioni nazionali*, non più ai programmi, perché concepite come piste su cui costruire la progettazione dell’itinerario pedagogico-didattico nella sezione o nella classe, a seconda dei gradi e degli ordini di scuola e, in particolare nel secondo ciclo, a seconda delle differenti tipologie di scuola.

Dopo ventott’anni di storia di questa disciplina, si può dire che abbia occupato a pieno titolo il suo posto nella scuola come espressione di quel luogo educativo che permette alle giovani generazione di affrontare le questioni di senso, studiando una religione concreta che è parte del patrimonio storico del Popolo italiano. Sul termine “patrimonio” vale la pena ricordare che viene dal [latino](#) *patrimonium* - derivato da *pater* (padre) e *munus* (compito), con il significato di “compito del padre” poi con quello di “cose appartenenti al padre” -, il cui significato indica qualcosa di vivo nella persona e nella società, tendente a mostrare quel sistema di valori che ha fatto giungere l’uomo contemporaneo a quello che è oggi e, arricchito della novità del tempo, proiettandolo verso un futuro dove i valori siano percepiti come indicazioni progettuali. Per questo motivo il linguaggio religioso diventa oggetto di studio, nelle sue espressioni verbali e non verbali.

È ormai superata la fase storica di taluni che proponevano un Ir non connotato di detto patrimonio e inteso soltanto come fenomenologia della religione o come scienza, o come storia delle religioni, o come semplice scuola di religiosità o di umanità. Gli alunni e le famiglie si sono dimostrati capaci di saper distinguere, comprendere, approfondire e, perché no, anche criticare affrontando una religione reale, da cui vengono mutuati il linguaggio religioso e il sistema di significato, al fine di costruire un proprio progetto di vita che abbia come punto di riferimento valori umani di cui il cristianesimo può dare consistenza e spiegarne la possibilità di poterli percorrere nella vita.

L’Irc è una *proposta offerta a tutti*, è attenzione alla peculiarità dell’ambiente scolastico, della sua natura e finalità, dei suoi metodi di ricerca e di approfondimento, dei suoi ritmi di maturazione; è cultura della scuola, anche attraverso un corretto metodo di interdisciplinarietà, è seguire un metodo di ricerca che non è rinuncia alla Rivelazione cristiana, ma paziente cammino e ricerca seria della verità, col passo a volte sicuro a volte incerto dell’uomo (cfr, *Nota della CEI* del 23.9.1984, n.13).

L’Irc esprime certamente una *bilateralità di gestione* tra Stato e Chiesa, ma non è un Irc delegato *in toto* alla Chiesa, cui lo Stato “*consente*” (art. 36 nel Concordato del 1929) quasi una specie di parentesi sacra che la società civile permette nella scuola, ma anch’Esso si fa carico dell’Irc come di ogni altra disciplina, riconoscendone il valore educativo-scolastico, condividendone la responsabilità con la Chiesa soprattutto in uno spirito di collaborazione “*per la promozione dell’uomo e il bene del Paese*” (art. 1 dell’Accordo 18.02.1984). Così, si riconosce alla Chiesa cattolica una titolarità scolastica di tipo culturale e la partecipazione al progetto educativo complessivo della scuola con un proprio apporto specifico. Perciò l’insegnante di religione cattolica ha un legame non puramente burocratico con la comunità ecclesiale (idoneità) e fa parte della sua professionalità conoscere gli interventi della Chiesa pertinenti all’Irc.

L’Irc impartito da insegnanti con la “idoneità” dell’Ordinario diocesano

Il 25 gennaio 1983, un anno prima della revisione dei *Patti Lateranensi*, viene promulgato il nuovo *Codice di Diritto Canonico*, ancora vigente, e l’Irc viene normato nei canoni 804 e 805 nel modo seguente: «*All’autorità della Chiesa è sottoposta l’istruzione e l’educazione religiosa cattolica che viene impartita in qualunque*

scuola o viene procurata per mezzo dei vari strumenti di comunicazione sociale; spetta alla Conferenza Episcopale emanare norme generali su questo campo d'azione, e spetta al Vescovo diocesano regolarlo e vigilare su di esso. L'Ordinario del luogo si dia premura che coloro, i quali sono deputati come insegnanti della religione nelle scuole, anche non cattoliche, siano eccellenti per retta dottrina, per testimonianza di vita cristiana e per abilità pedagogica» (804). Inoltre si afferma: «E' diritto dell'Ordinario del luogo per la propria diocesi di nominare o di approvare gli insegnanti di religione, e parimenti, se lo richiedano motivi di religione o di costumi, di rimuoverli oppure esigere che siano rimossi». Naturalmente, il Codice riguarda tutta la Chiesa Universale, ogni Conferenza Episcopale Nazionale ha poi normato alcuni aspetti di propria competenza, come ha fatto la CEI. Questa, durante la XXXII Assemblea Generale del 14-18 maggio 1990, approva la delibera 41 che così recita: «1. L'Ordinario del luogo che riceva da parte dei fedeli laici o religiosi domanda per il riconoscimento dell'idoneità ad insegnare religione cattolica nelle scuole pubbliche o nelle scuole cattoliche, è tenuto a verificare il possesso dei requisiti richiesti dal diritto. In particolare l'Ordinario del luogo deve accertarsi, mediante, documenti, testimonianze, colloqui, o prove scritte, che i candidati si distinguano per retta dottrina, testimonianza di vita cristiana e abilità pedagogica. L'Ordinario del luogo riconosce l'idoneità mediante proprio decreto. 2. L'Ordinario del luogo deve revocare con proprio decreto, ai sensi dei cann. 804 e 805 § 2, l'idoneità all'insegnamento della RC al docente del quale sia stata accettata una grave carenza concernente la retta dottrina o l'abilità pedagogica oppure risulti un comportamento pubblico e notorio contrastante con la morale cattolica. 3. L'Ordinario del luogo prima di emettere il decreto di revoca dell'idoneità convoca l'insegnante contestandogli i fatti e ascoltandone le ragioni. Lo stesso Ordinario esamina e valuta i documenti e le memorie eventualmente presentati dall'insegnante entro i dieci giorni successivi alla data fissata per l'incontro e, se richiesto, si rende disponibile per un ulteriore incontro, da tenersi in ogni caso non oltre venti giorni dal primo. Il decreto di revoca dell'idoneità deve essere fornito di motivazione ai sensi del can. 51, e regolarmente intimato ai sensi dei cann. 54-55-56. L'Ordinario del luogo dà comunicazione all'autorità scolastica competente che l'idoneità è stata revocata quando il decreto di revoca è divenuto definitivamente esecutivo».

È anche interessante la deliberazione dell'anno successivo, approvata dalla XXXIV Assemblea Generale del 6-10 maggio 1991, allorquando vengono date alcune indicazioni, non normative, circa i criteri previ in vista del conferimento dell'Idoneità. In questa occasione viene affermato che dopo la verifica dei titoli, l'Ordinario deve valutare l'effettivo interesse per l'Irc e per la sua incidenza educativa. Tale interesse può risultare dall'avvenuta partecipazione a corsi o convegni aventi specifica finalità di aggiornamento in ordine all'Irc o dall'impegno di parteciparvi a breve scadenza. La necessaria coerenza con i valori da proporre nell'Irc impone inoltre di verificare che non risulti da parte del docente un comportamento pubblico e notorio contrastante con la morale cattolica. Il documento prosegue mettendo a fuoco la necessità, da parte dell'Ordinario, di accertare che «il richiedente abbia acquisito la formazione adeguata per adempiere nel modo dovuto l'incarico cui aspira mediante il raggiungimento con merito dei profili di qualificazione previsti dalla normativa vigente [...] nel corso degli studi il candidato abbia curato anche la propria preparazione pedagogica (p. es. seguendo il curriculum pedagogico didattico negli Istituti di Scienze Religiose), e determina ordine, grado e indirizzo scolastico in cui più fruttuosamente l'insegnante può esercitare la sua funzione sulla scorta della valutazione delle sue esperienze di servizio educativo, scolastiche e/o ecclesiali, e di eventuali colloqui o prove. [...] L'ordinario, oltre a verificare che non risulti da parte del candidato comportamenti pubblici e notori in contrasto con la morale cattolica, si accerta che il medesimo viva coerentemente la fede professata nel quadro di una responsabile comunione ecclesiale?».

L'insegnante di religione cattolica non è, dunque, soltanto un professionista della scuola, è anche un credente, espressione di quella appartenenza ecclesiale che dice il suo *humus* culturale e la sua *passione educativa*. Per questo motivo, dall'identità dell'Insegnante non si può escludere la sua particolare relazione con la Chiesa attraverso la cosiddetta idoneità. Essa non è paragonabile ad un diploma che abilita a impartire correttamente l'Irc, ma esprime il legame vivo con quel bimillenario patrimonio educativo della Chiesa viva. Naturalmente, quando a scuola, dal punto di vista culturale, affronta la figura e l'opera di Gesù di Nazaret, lo fa con correttezza, ossia secondo il linguaggio della scuola, ma non nasconde che egli crede a quel Gesù di cui parla, senza imporre alcuna scelta in questo senso all'alunno. In quest'ultimo, tale atteggiamento, provoca stima, giacché è evidente con chi ha a che fare, ovvero con un insegnante rispettoso della sua coscienza, ma nello stesso tempo trasparente circa la propria.

Le novità “nella continuità” dell’intesa MIUR-CEI del 28.06.2012

L’Intesa MIUR-CEI del 28 giugno 2012 (Dpr 175/12) modifica quella del 1985 che fino ad oggi aveva regolato il funzionamento dell’Irc. Si presenta come “nuova”, in quanto il testo è stato riscritto avendo attenzione anche ad eliminare il linguaggio scolastico del vecchio testo che appariva ormai desueto e accogliendo le novità intervenute nel sistema scolastico nel corso degli ultimi anni.

È bene precisare che il non detto come “novità” vuol dire che rimane *talis qualis* rispetto al testo dell’intesa precedente. Si possono citare come esempi: l’idoneità e l’agire d’intesa tra le autorità scolastica ed ecclesiastica. La nota esplicativa del Capo Dipartimento dell’Istruzione, del 6.11.2012, è sufficientemente chiara nel ribadire gli aspetti di continuità che rimangono vigenti, non solo per il dovuto rispetto dell’Accordo del 1984, ma anche perché, qualora ce ne fosse ancora bisogno, convinti della bontà della norma per il bene educativo delle giovani generazioni.

Il nuovo lessico

È bene far notare come nel preambolo, a proposito del Ministero competente, sia modificata la dicitura con l’espressione *“Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca quale autorità statale che sovrintende al sistema educativo di istruzione e di formazione”*. A mio avviso sono due gli aspetti da mettere in risalto. Il primo riguarda la continuità strutturale data dal mettere insieme *“Istruzione, Università e Ricerca”*. È finita l’epoca dei “compartimenti stagni”, bisogna ritenere che le strutture dove si esercita nobilmente l’atto dell’educare devono esser corresponsabilmente collegate tra loro, mi riferisco alla scuola e all’università, collegate soprattutto a livello progettuale. In questo modo la ricerca diventa davvero approfondimento, indagine, analisi, proposta culturale ed educativa, in vista del bene degli studenti che frequentano questi “luoghi educativi” e per l’edificazione di una società civile proiettata verso il futuro affinché l’uomo “diventi sempre più uomo”. Il secondo aspetto riguarda l’espressione *“sovrintende al sistema educativo di istruzione e di formazione”*. L’aspetto che intendo sottolineare non è quello legato al significato di educazione, istruzione e formazione, quanto piuttosto rilevare la parola *“sistema”* che nella lingua italiana significa il trattare una connessione di elementi, anche in modo complesso, in un tutto organico e in funzione di un obiettivo unitario. Qui entra in campo anche la cosiddetta Istruzione e Formazione professionale, facente parte anch’essa di un sistema unitario a cui il MIUR “sovrintende”. A questo proposito, vale la pena ricordare quanto scrive, in un avviso del 4.10.12, la Direzione generale per l’istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni del MIUR: *«Dal prossimo anno scolastico, dunque, prende avvio - accanto al riordino della scuola secondaria superiore (licei, istituti tecnici e istituti professionali) - anche il sistema di istruzione e formazione professionale (percorsi per il conseguimento di qualifiche di durata triennale e di diplomi di durata quadriennale). I livelli essenziali delle prestazioni di tali percorsi - che rientrano nella esclusiva competenza delle Regioni - sono definiti a livello nazionale»*.

Un’altra novità da evidenziare è la nuova espressione *“indicazioni didattiche”* presente nel punto 1 della nuova intesa. Risulta superata la concezione della scuola legata alla parola “programma”, ovvero all’esecuzione di obiettivi didattici, prestabiliti dai libri di testo, a prescindere dai tempi di apprendimento degli alunni. Ora il docente è chiamato a progettare il proprio insegnamento adeguandolo alle sequenze di apprendimento degli alunni. Per questo motivo troveremo al punto 2.4. l’espressione *“progettazione educativo-didattica della scuola e organizzate [...] in unità didattiche di apprendimento”*.

Un’ulteriore novità è costituita dal punto 2.5 relativamente all’espressione *“Ai fini del raggiungimento dell’intesa per la nomina e l’assunzione dei singoli docenti l’ordinario diocesano”*, l’aggiunta della parola “assunzione” attua e rafforza il dettame concordatario relativo al punto 5 a) del Protocollo addizionale che così recita: *«L’insegnamento della religione cattolica [...] è impartito - in conformità alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni - da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall’autorità ecclesiastica, nominati, d’intesa con essa, dall’autorità scolastica»*. L’agire d’intesa tra autorità scolastica ed autorità ecclesiastica non è solo un atto formale ma esprime una relazione costante e costruttiva, nel rispetto delle competenze di ciascuna.

Infine, è bene evidenziare come il testo dell'intesa ratifichi le novità legate a “*istituzione scolastica*”, a “*dirigente scolastico*”, a “*scuola dell'infanzia*” e a “*scuola primaria*”. Queste non sono solo espressioni di adeguamento, bensì manifestano il nuovo profilo della scuola. Infatti se, da una parte, si registra l'ormai acquisita concezione della scuola dell'autonomia e di conseguenza l'attribuzione della qualifica dirigenziale ai Capi di istituto (non da ultimo si può citare il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l'art. 25 che regola i contenuti professionali essenziali della figura del Dirigente scolastico e l'art. 29 che è dedicato alla disciplina dei requisiti e delle procedure d'accesso alla qualifica); dall'altra parte, si afferma la concezione del bambino come soggetto di diritto, ossia come persona con potenzialità, capacità, disponibilità alla relazione e alla conoscenza fin dalla nascita, e la consapevolezza che il fanciullo abbia gli strumenti primari necessari alla conoscenza, garantendogli l'acquisizione sicura delle abilità di base, in un processo sistematico di apprendimento nella cosiddetta scuola primaria. Qui l'insegnamento si focalizza su ciò che è essenziale, sottolineando l'unitarietà del sapere e realizzando, attraverso il ricorso all'esperienza concreta, l'apertura alla realtà con curiosità e stupore.

Le novità sui titoli validi per l'Irc

La motivazione principale che aveva spinto verso una revisione dell'Intesa del 1985 era l'adeguamento dei profili di qualificazione professionale degli Insegnanti di religione cattolica, il punto 4 dell'Intesa, in quanto il quadro complessivo dei percorsi di formazione iniziale degli insegnanti non era più adeguato alla situazione. Da un lato, la scuola italiana oggi richiede a tutti i docenti una Laurea Magistrale per insegnare in qualsiasi grado di scuola. Dall'altro, l'ordinamento accademico degli Istituti Superiori di Scienze Religiose (ISSR) è stato riformato secondo le esigenze poste dal cosiddetto processo di Bologna ed era perciò necessario che l'Intesa prendesse atto dei nuovi titoli di studio e dell'eliminazione di alcuni percorsi non più adeguati.

2.2.1 I titoli dei futuri insegnanti di religione cattolica

È bene sottolineare che coloro che siano già in regola con i titoli previsti dalla precedente Intesa del 1985 non devono aggiornare il titolo di studio e possono continuare ad insegnare, pur potendo valutare la possibilità di conseguire – ma solo per interesse e sensibilità personale – la Laurea Magistrale in Scienze religiose, semmai per arricchire la propria formazione culturale e professionale oppure per una eventuale “spendibilità” in altri contesti.

La nuova Intesa prevede un periodo transitorio (fino al 31 agosto 2017) prima che si richiedano ai nuovi insegnanti, cioè a chi non abbia mai insegnato, esclusivamente i titoli di studio di cui al punto 4.2.1. e 4.2.2. Nella fase transitoria è stato previsto di lasciar conseguire ancora i titoli di Diploma o di Magistero in Scienze Religiose previsti dal Dpr 751/85, ma solo entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-14. Non si tratta di riattivare percorsi di formazione ormai chiusi da qualche tempo, ma di salvaguardare i diritti di chi abbia terminato il vecchio *curriculum studiorum* e debba conseguire il relativo titolo finale legato alla cosiddetta discussione della tesi. Questi, fino al 2017, sarà ancora in grado di poter “spendere” il vecchio titolo e rimanere nella scuola a condizione che abbia prestato almeno un anno di servizio prima della messa a regime del nuovo sistema. Non si deve dimenticare che la qualità dell'Irc, richiesta da chi si avvale, sia data dalla qualità professionale di chi lo impartisce. Per questo motivo è stata introdotta una distinzione tra chi sia già in qualche modo inserito nella scuola e abbia fatto almeno delle supplenze lunghe e chi, invece, sia ancora del tutto fuori della scuola e manchi di esperienza didattica. Ne deriva che chi avesse i vecchi titoli di Diploma o Magistero in Scienze Religiose (Dpr 751/85) e non avesse insegnato almeno un anno prima dell'entrata a regime della nuova intesa (1° settembre 2017), questi non potranno più far valere i vecchi titoli e dovranno procurarsi i nuovi titoli di studio di cui sopra. Naturalmente, chi avesse già conseguito la Laurea Magistrale in Scienze religiose, ovvero la Laurea di II livello, è già nella condizione di essere proposto come insegnante di religione cattolica.

2.2.2 La Laurea Magistrale in Scienze religiose

È stata superata la differenza tra la formazione degli insegnanti di scuola primaria e dell'infanzia con quella di quelli che operano nella scuola secondaria. All'epoca della prima Intesa era sufficiente un diploma secondario per insegnare in quelle che si chiamavano scuole elementari e materne; la laurea era richiesta solo nella secondaria. Oggi è richiesta a tutti una Laurea Magistrale e gli insegnanti di religione cattolica non potevano rimanere indietro rispetto a questo standard. Pertanto non è pensabile che il vecchio Diploma di Scienze Religiose (Dpr 751/85) possa essere oggi sostituito dalla Laurea triennale in Scienze Religiose. Il curriculum degli studi è diverso e agli insegnanti è chiesto che abbiano completato il percorso con il biennio specialistico (3+2) così come avviene per tutti coloro che aspirino ad insegnare nella scuola, i quali devono avere nella propria disciplina la Laurea Magistrale (cfr. D.M. 10 settembre 2010, n. 249).

2.2.3 I titoli rilasciati dalle Facoltà ecclesiastiche

Rimangono validi i titoli di baccalaureato, conseguito al termine del ciclo istituzionale di durata quinquennale, di licenza e di dottorato in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, come pure il compimento degli studi nel seminario maggiore. Naturalmente saranno validi per impartire l'Irc i titoli rilasciati dagli Enti accademici ecclesiastici che figurano nell'elenco trasmesso dalla CEI al MIUR (cfr. punto 4.2.3). A tal proposito la nota ministeriale del 6.11.12 così recita: *«A norma del punto 4.2.3 del DPR 175/12 questo Ministero darà comunicazione ufficiale dell'elenco delle facoltà ed istituti che rilasciano i titoli di studio validi per accedere all'insegnamento della religione cattolica unito all'elenco delle discipline ecclesiastiche corrispondenti, dopo aver ricevuto detto elenco dalla Conferenza episcopale italiana, alla quale spetta garantire che nel curriculum studiorum del ciclo istituzionale e specialistico dei suddetti enti accademici ecclesiastici siano presenti i corsi di indirizzo per l'insegnamento della religione cattolica, quali pedagogia e didattica, metodologia e didattica dell'insegnamento della religione cattolica, teoria della scuola, legislazione scolastica e tirocinio dell'insegnamento della religione cattolica».*

2.3.4 Le novità sugli insegnanti della classe o della sezione

Nel generale innalzamento del livello di formazione, si parla, d'ora in avanti, di insegnanti *della* classe e *della* sezione, per sottolineare che deve trattarsi di coloro che siano già in servizio in quella particolare classe o sezione e non di quelli di posto comune che entrano in una classe o sezione solo per assicurare l'Irc, svolgendo di fatto il ruolo degli specialisti. Agli insegnanti della classe e della sezione che esprimessero l'opzione per l'Irc sarà richiesto uno specifico Master biennale di secondo livello, approvato dalla CEI (cfr. punto 4.2.2). Rimane quanto disposto dal n. 5, lettera a), secondo comma, del Protocollo addizionale all'Accordo di revisione del Concordato lateranense, ovvero che insegnanti della classe di scuola primaria e quelli della sezione dell'infanzia possano insegnare religione cattolica nella propria classe o sezione. Scopo del Master sarà quello di offrire ai destinatari specifiche competenze in ordine ai contenuti disciplinari dell'insegnamento della religione cattolica, all'uso delle sue fonti, ai processi del suo apprendimento, alla progettazione e gestione di percorsi di insegnamento coerenti con le indicazioni nazionali per l'Irc.

È bene far notare che potranno continuare ad impartire l'Irc soltanto coloro che lo svolgano attualmente o lo abbiano svolto nel corso dell'ultimo quinquennio 2007-2012; tutti gli insegnanti della classe o sezione che abbiano cessato di insegnare religione cattolica da più di cinque anni sono considerati non più qualificati e potranno tornare all'Irc solo con una adeguata formazione così come scritto sopra.

L'Irc nella scuola dell'infanzia e del primo ciclo

L'Intesa MIUR-CEI, promulgata con Dpr del 11.02.2010, colloca l'Irc a pieno titolo nel quadro della riforma della scuola dell'infanzia e del primo ciclo con i propri Traguardi per lo sviluppo delle competenze (TSC) e Obiettivi di apprendimento (OA). In questa fase della riforma si passa da “*i piani di studio personalizzati*” delle Indicazioni Nazionali (2003), al “*curricolo*” delle *Indicazioni per il Curricolo* (2007) e quindi alla cosiddetta armonizzazione tra primo e secondo ciclo, ovvero alle nuove Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, D.M. n. 254 del 16 novembre 2012, pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2013. Quest'ultime stabiliscono conoscenze, abilità e competenze che gli studenti devono acquisire a conclusione della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. Così la scuola di base italiana - statale e paritaria - disporrebbe di un documento unico che consentirebbe a tutte le comunità scolastiche di organizzare le attività educative e didattiche per conseguire l'insieme delle competenze fondamentali. Vale la pena precisare che le indicazioni del 2012 rispetto alle indicazioni del 2007 mettono in secondo piano le cosiddette aree di riferimento a cui aveva aderito anche l'Irc collocandosi in quella linguistico-artistico-espressiva. Infatti si afferma che “*nelle Indicazioni le discipline non sono aggregate in aree precostituite per non favorire un'affinità più intensa tra alcune rispetto ad altre, volendo rafforzare così trasversalità e interconnessioni più ampie e assicurare l'unitarietà del loro insegnamento*” (p. 12); tuttavia si aggiunge che “*sul piano organizzativo e didattico la definizione di aree o di assi funzionali all'ottimale utilizzazione delle risorse è comunque rimessa all'autonoma valutazione di ogni scuola*” (Id.).

È bene notare come nella premessa al Dpr del 11.02.2010, forse intuendo la possibile armonizzazione, si suggerisca il superamento delle aree per una maggiore visibilità dell'unitarietà dell'atto educativo affermando che “*la proposta educativa dell'Irc consente la riflessione sui grandi interrogativi posti dalla condizione umana (ricerca identitaria, vita di relazione, complessità del reale, bene e male, scelte di valore, origine e fine della vita, radicali domande di senso...) e sollecita il confronto con la risposta maturata nella tradizione cristiana nel rispetto del processo di crescita della persona e con modalità differenziate a seconda della specifica fascia d'età, approfondendo le implicazioni antropologiche, sociali e valoriali, e promuovendo un confronto mediante il quale la persona, nell'esercizio della propria libertà, riflette e si orienta per la scelta di un responsabile progetto di vita. Emerge così un ulteriore contributo dell'Irc alla formazione di persone capaci di dialogo e di rispetto delle differenze, di comportamenti di reciproca comprensione, in un contesto di pluralismo culturale e religioso*”. Pertanto si continua dicendo che “*in tal senso l'Irc – al di là di una sua collocazione nell'area linguistico-artistico-espressiva – si offre anche come preziosa opportunità per l'elaborazione di attività interdisciplinari, per proporre percorsi di sintesi che, da una peculiare angolatura, aiutino gli alunni a costruire mappe culturali in grado di ricomporre nella loro mente una comprensione unitaria della realtà*”.

Inoltre, vale la pena far notare come in un documento generale della scuola (D.M. 254 del 16.11.2012) si parli esplicitamente anche delle indicazioni per l'Irc, seppur citando il relativo Dpr, e si affermi che “*con le Indicazioni nazionali s'intendono fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo delle competenze dei bambini e ragazzi per ciascuna disciplina o campo di esperienza. Per l'insegnamento della Religione Cattolica, disciplinata dagli accordi concordatari, i traguardi di sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento sono definiti d'intesa con l'autorità ecclesiastica (decreto del Presidente della Repubblica dell'11 febbraio 2010)*”. L'Irc è collocata nel quadro generale.

I TSC dell'Irc sono formulati in modo da esprimere la tensione verso *costruzione di mappe culturali in grado di ricomporre negli alunni una comprensione unitaria della realtà* e collocare le differenti conoscenze e abilità in un orizzonte di senso che espliciti per ciascun la potenzialità esistenziale. Per questo motivo gli OA dell'Irc, distinti per fascia d'età, sono articolati in quattro ambiti tematici: *Dio e l'uomo*, con i principali riferimenti storici e dottrinali del cristianesimo; *la Bibbia e le fonti*, per offrire una base oggettiva e documentale alle conoscenze; *il linguaggio religioso*, nelle sue declinazioni verbali e non verbali; *i valori etici e religiosi*, per illustrare il legame che unisce gli elementi squisitamente religiosi con la crescita del senso morale ai fini di una promozione della convivenza civile e responsabile.

Data la sua intrinseca importanza nella religione cristiana, fa da premessa questo inciso: *“tenendo conto della centralità della persona di Gesù Cristo”*. Questo significa che è centrale il riferimento alla rivelazione di Gesù Cristo con particolare riferimento alla relazione Dio-uomo in Gesù Cristo. Negli OA vengono ripresi e integrati tutti i grandi contenuti del cristianesimo, quali il mistero di Dio, del Cristo, della Chiesa, l'escatologia, la preghiera, la morale, le religioni.

La fonte documentale è data dalla Bibbia e dai documenti della tradizione religiosa cristiana, dai documenti dottrinali e culturali, ancorché dall'esperienza viva della Chiesa. La conoscenza della religione cristiana nella confessione cattolica permette di comprendere che la componente religiosa è componente di umanità, con numerosi effetti che incidono *“nella piena formazione della persona”*. Come viene esplicitato nella premessa, l'Irc condivide e attiva il processo di simbolizzazione tipico della scuola, consentendo di affrontare realtà altrimenti indicibili e inconoscibili e portando al riconoscimento di un patrimonio di esperienze segnate anche religiosamente; inoltre, offre la possibilità di dare un senso originale e criticamente fondato a tante domande, talora cruciali, circa l'esistenza dell'uomo, rivestendo anche una sua funzione propria nell'elaborazione di un progetto di vita in modo armonico, dinamico, evolutivo. La proposta dell'Irc è strutturata in modo tale da diventare fattore di convivenza per i tanti elementi comuni sia di tipo valoriale che culturale, nel rispetto della coscienza e della libertà di ciascun alunno. Solo così l'alunno viene messo in grado di interpretare la storia degli effetti derivanti dal cristianesimo e dal cattolicesimo, comprendendo anche le implicanze del dialogo interreligioso, con un particolare riferimento alla svolta del Concilio Ecumenico Vaticano II.

Di particolare interesse è notare che nelle indicazioni dell'Irc non si parta dal dato cattolico come una sorta di *a priori* da cui far discendere ogni riflessione, ma si parta dall'umano. Per esempio, nella scuola dell'Infanzia si farà attenzione ai campi dell'esperienza, dove si evince di per sé la dimensione religiosa come fatto umano. A questo proposito si noterà il contributo specifico dell'Irc incentrato sul nucleo tematico costituito dalla persona e dall'insegnamento di Gesù, da ciò si apprenderà che Dio è Padre di tutti e che la Chiesa sia comunione di uomini e donne, mettendo in rilievo il valore della relazione. Il metodo che sottende tale proposta è costituito dalla narrazione, cioè il mettere in sequenza narrativa l'esplorazione dei segni, dell'esperienza religiosa, dei simboli. In questa prospettiva le fonti bibliche aiuteranno non poco ad avere uno stile narrativo. Volendo proporre un altro esempio, si potrà notare come nel Primo ciclo si parta dalla realtà dell'uomo per poi affrontare il tema di Dio, Gesù Cristo, Chiesa, etica. Certo, la caratterizzazione del fenomeno religioso legato al cristianesimo è molto ampia e densa, gli stessi alunni potranno esserne portatori diretti o indiretti.

A questo punto, è inevitabile ricordare che per ampie e dense espressioni del fatto cristiano si intendono, per esempio, quelle:

- esistenziali: come e perché i cristiani, davanti ai problemi della vita, efficacemente esprimono il sistema dei valori in cui credono e per cui s'impegnano nella storia;
- artistiche: come e perché le varie forme espressive dell'arte sono state regolarmente ispirate nell'arco della storia dal messaggio cristiano;
- linguistiche: oltre alla ricchissima espressività del documento biblico, che è la matrice dell'interpretazione cristiana della vita, come si diramano di volta in volta, formulazioni adeguate ai momenti storici (Concili) e alle età degli uomini (catechismi);
- storiche: perché il cristianesimo si fonda su una storia di salvezza, narrata nella Bibbia, incarnata, vissuta e continuata nel tempo dalla Chiesa con la sua molteplice attività che coinvolge il credente in tutte le esperienze culturali, sociali e umane.
- socio-ecclesiali: ovvero un particolare riferimento ai tre aspetti della vita della Chiesa, ossia istituzione giuridica (papa, vescovi, sacerdoti, popolo di Dio), ministeri e servizi (opere d'assistenza e di promozione umana), radicamento vitale nel territorio (conferenze episcopali, diocesi, parrocchie, associazioni, gruppi, movimenti...);
- rituali-liturgiche: studiare il significato dei luoghi di culto, del calendario liturgico, delle feste, dei sacramenti, dei riti, delle tradizioni popolari, queste ultime costituiscono un abbondante materiale di scoperta e di riflessione sui significati della vita.

2. Le Indicazioni e le Linee guida per l'insegnamento della religione cattolica nel secondo ciclo di istruzione e formazione

Nell'Intesa promulgata con Dpr del 20-08-2012 è stata tenuta presente la differenza tra le "Indicazioni" per i licei e le "Linee guida" per tecnici e professionali. I due testi hanno una differente impostazione, essendo quelli dei tecnici e professionali ancorati allo schema delle conoscenze, abilità e competenze, mentre le Indicazioni dei licei si soffermano con più cautela sulle competenze. Per esempio, a proposito dei licei, si afferma che *"l'articolazione delle Indicazioni per materie di studio mira ad evidenziare come ciascuna disciplina - con i propri contenuti, le proprie procedure euristiche, il proprio linguaggio - concorra ad integrare un percorso di acquisizione di conoscenze e di competenze molteplici, la cui consistenza e coerenza è garantita proprio dalla salvaguardia degli statuti epistemici dei singoli domini disciplinari, di contro alla tesi che l'individuazione, peraltro sempre nomenclatoria, di astratte competenze trasversali possa rendere irrilevanti i contenuti di apprendimento"* (MIUR, *Schema di regolamento recante "Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'art. 10, comma 3, del Dpr 15 marzo 2010, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo Dpr"*, p.9). Va però ricordato che la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, circa la costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, definisce la competenza quale *"Comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale"*.

I quattro distinti documenti, che strutturano l'Irc nel secondo ciclo di istruzione e formazione, relativi ai licei, agli istituti tecnici, agli istituti professionali e ai percorsi dell'istruzione e formazione professionale (IeFP), evidenziano, da una parte, la consapevolezza della distinzione sopra descritta con l'aggiunta della novità della presenza dell'Irc nella IeFP, dall'altra, la volontà di ambo le parti (MIUR e CEI) di proporre un Irc con una base comune e nel contempo con "curvature" proprie legate allo specifico di un determinato luogo educativo a cui l'Irc deve dare un suo contributo. Per i licei si riproduce la formula più discorsiva con cui sono state proposte le indicazioni per quel tipo di scuole, senza distinguere ulteriormente tra indirizzi liceali. Le linee guida per gli istituti tecnici e professionali, riferite all'area di istruzione generale, rispettivamente per i settori economico e tecnologico e i settori dei servizi industria e artigianato, hanno una veste più schematica e sono in parte simili, come peraltro accade anche alle altre discipline. Le linee guida per l'Irc nell'IeFP seguono in buona parte lo schema degli istituti tecnici e professionali, ma sono presenti delle "curvature" rese necessarie non solo per la diversa durata dei percorsi di formazione, ma anche per le differenti attese formative a cui l'Irc deve dare un contributo.

Naturalmente va affermato che non si poteva immaginare, a livello di contenuto, un Irc diverso a seconda dei luoghi educativi. Sarebbe stato un tradire lo statuto epistemologico della disciplina, bensì, come si è già detto, si è trattato di "curvature" immesse all'interno di uno specifico documento (allegato), evitando la stesura di un solo allegato come una sorta di unica matrice su cui apporre rimandi a seconda delle singole realtà. Un documento per ciascuno non è solo comodo per la lettura, come qualcuno potrebbe pensare, ma rende evidente la pari dignità dei singoli luoghi educativi. Detto questo, si può dire che i contenuti sono abbastanza omogenei e presentano una proposta didattica sostanzialmente coerente.

In definitiva, si potrà notare che è stata adottata la metodologia delle competenze e delle parallele categorie di conoscenze e abilità, formulando una serie di indicazioni opportunamente graduate nel corso degli anni. A proposito dei licei le competenze sono raggruppate in tre grandi aree di significato: antropologico-esistenziale, storico-fenomenologica, biblico-teologica. È bene dire che queste aree sono esplicitate nei licei, ma sono sottintese nelle linee guida dei tecnici, dei professionali e della IeFP, perché espressione dello statuto epistemologico della disciplina. Pertanto agli studenti dei licei si potranno proporre, nelle unità di apprendimento, specifici approcci relativi al determinato contesto anche con agganci interdisciplinari (p. es. greco, latino, filosofia ecc.); mentre agli studenti dei tecnici si potranno proporre, nelle unità di apprendimento, specifici approcci per una lettura critica del rapporto tra dignità

umana, sviluppo tecnico, scientifico, ed economico, nel confronto aperto con il cristianesimo, e agli studenti dei professionali si potranno proporre altrettanti specifici approcci, ma per una lettura critica del rapporto tra dignità umana, sviluppo sociale e mondo della produzione, nel confronto aperto con il cristianesimo. All'interno della IeFP il percorso formativo proposto dall'Irc potrà favorire la partecipazione ad un dialogo aperto e costruttivo, al fine di educare all'esercizio della libertà, nel confronto con il cristianesimo, in una prospettiva di promozione della giustizia e della pace in vista di un inserimento responsabile nella vita sociale e nel mondo del lavoro.

Le conoscenze e le abilità sono in vari modi riconducibili alle competenze individuate per ciascuna fase del percorso, ma senza una corrispondenza precisa o biunivoca. Sul piano didattico, quindi, sarà importante valorizzare il lavoro per competenze come occasione per rendere veramente centrale la persona dello studente e la sua originale elaborazione e appropriazione dei contenuti studiati.

Richiamo l'attenzione in modo particolare sulle pagine introduttive alle indicazioni per ciascun tipo di percorso. Si tratta di una presentazione sintetica ma fondamentale della natura dell'Irc e delle sue finalità educative. Queste pagine possono davvero essere oggetto di attenta riflessione da parte degli insegnanti per renderli consapevoli, qualora ce ne fosse ancora bisogno, delle caratteristiche del loro insegnamento.

Una novità assoluta è costituita dalle indicazioni per l'Irc nella IeFP. Essa è dovuta all'inserimento di questi percorsi nel contesto del secondo ciclo di istruzione e formazione che il regolamento di cui al DLgs 226/05 ha voluto caratterizzare, all'art. 18, per la presenza dell'Irc e dell'educazione fisica, discipline in passato escluse dalla formazione professionale. Il confronto con questa nuova realtà formativa richiederà di promuovere un Irc adatto ad un ambiente che per molti aspetti è diverso da quello scolastico tradizionale e, tuttavia, può offrire ugualmente contenuti e strumenti per la formazione personale arricchita dal confronto sistematico con la concezione cristiano-cattolica del mondo e della vita che possa qualificare anche l'esercizio professionale.

Nei quattro documenti l'Irc viene presentato come un'opportunità costruttiva per la vita della persona, capace di conferire senso a domande vitali, ricca di effetti storico-culturali ed etici in Italia e in Europa, aperta costruttivamente al dialogo interculturale sia nei luoghi educativi quali la scuola e la IeFP sia nella società civile. Scorrendo le competenze, le conoscenze e le abilità, si potrà notare come vengano messi a fuoco: la relazione Dio-uomo, la sua esemplare realizzazione nella persona di Gesù Cristo con speciale riferimento all'evento pasquale, l'attestazione viva e contemporanea di questa verità nella missione della Chiesa. Naturalmente a questi tre nuclei fondamentali sono collegati i temi propri del cristianesimo come creazione, escatologia, sacramenti, morale, rivelazione, fede, Bibbia, Magistero e via dicendo. I contenuti di altre religioni o di umanità, poi, sono messi a confronto e interpretati a partire dalla visione cristiana.

Le *competenze* indicano il livello di consapevolezza in maniera tale da avere della religione cattolica un sapere corretto e fondato, perché sia espressa in modo personale la capacità critica di discernere i valori propri della visione religiosa, di valutarne gli effetti esistenziali e culturali, di stabilire un confronto con altre visioni religiose e tendenze di significato, di decidersi liberamente su quanto appreso in vista di un proprio progetto di vita.

Le *conoscenze* mirano a "sapere" i contenuti del cristianesimo, rapportati alla condizione esistenziale del giovane, mentre le *abilità* esprimono il cammino di apprendimento richiesto all'alunno, l'atteggiamento mentale, affettivo e pratico che favorisce tale apprendimento.

Conclusion

Mi pare che nell'esame delle ultime tre Intese MIUR-CEI sull'Irc si sia potuto rilevare come l'Episcopato Italiano abbia tenuto in grande considerazione quello che Benedetto XVI dice agli insegnanti di religione cattolica: *«Il vostro servizio, cari amici, si colloca proprio in questo fondamentale crocevia, nel quale – senza improprie invasioni o confusione di ruoli – si incontrano l'universale tensione verso la verità e la bimillennaria testimonianza offerta dai credenti nella luce della fede, le straordinarie vette di conoscenza e di arte guadagnate dallo spirito umano e la fecondità del messaggio cristiano che così profondamente innerva la cultura e la vita*

del popolo italiano. Con la piena e riconosciuta dignità scolastica del vostro insegnamento, voi contribuite, da una parte, a dare un'anima alla scuola e, dall'altra, ad assicurare alla fede cristiana piena cittadinanza nei luoghi dell'educazione e della cultura in generale. Grazie all'insegnamento della religione cattolica, dunque, la scuola e la società si arricchiscono di veri laboratori di cultura e di umanità, nei quali, decifrando l'apporto significativo del cristianesimo, si abilita la persona a scoprire il bene e a crescere nella responsabilità, a ricercare il confronto ed a raffinare il senso critico, ad attingere dai doni del passato per meglio comprendere il presente e proiettarsi consapevolmente verso il futuro» (Discorso 25.04.2009)